

*Soci*

GIGETTO FURLOTTI  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI  
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI  
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI  
Dottore Commercialista

MARTA VITALI  
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI  
Avvocato

MASSIMO ZERBINI  
Avvocato

Parma, 18 febbraio 2015

**OGGETTO: Fattura elettronica**

Di seguito si fornisce un breve riepilogo della novità in materia di fatturazione, con particolare riferimento alla disciplina della fattura elettronica.

***Fattura elettronica***

L'art. 21 del Dpr 633/1972 definisce come fattura elettronica "... *la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico. (...) La fattura elettronica si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.*"

Da tale specifica disposizione discende che l'elemento determinante per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è il tipo di formato originario utilizzato per la creazione, bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa o messa a disposizione, ricevuta ed accettata dal destinatario.

In altri termini, non è qualificabile come elettronica la fattura emessa tramite un software di contabilità e, poi, inviata e ricevuta in formato cartaceo: è, invece, considerata una fattura elettronica quella creata in formato cartaceo successivamente trasformata in documento informatico per essere inviata e ricevuta tramite canali telematici (come la posta elettronica).

Il destinatario della fattura elettronica è "libero" di decidere o meno se "accettare" tale processo<sup>1</sup>. La scelta di quest'ultimo non influenza l'obbligo per l'emittente di procedere comunque all'integrazione del processo di fatturazione con la conservazione elettronica, purché la fattura generata e trasmessa in via elettronica abbia i requisiti di autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità, dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di conservazione.

***Requisiti***

La fattura generata e trasmessa in via elettronica deve avere i requisiti prescritti dal co. 3 della predetta disposizione, dal momento della sua emissione sino al termine del proprio periodo di conservazione:

<sup>1</sup> L'"accettazione" può essere scritta (anche in modo non formale) o desunta dal comportamento concludente (stampa del documento ricevuto in formato elettronico e connessa conservazione cartacea dello stesso).

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista

**LETIZIA BELLÌ**  
Dottore Commercialista

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

- autenticità all'origine, costituita dalla certezza in ordine all'identità del cedente/prestatore, ovvero del cessionario/committente;
- integrità del contenuto, in quanto il contenuto della fattura e, in particolare, i dati obbligatori previsti dall'art. 21 del Dpr 633/1972, non possano essere alterati<sup>2</sup>;
- leggibilità, nel senso che la fattura e i propri dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile ed è possibile verificare che le informazioni del file elettronico non sono state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato<sup>3</sup>.

La nuova formulazione del citato art. 21 rimette al soggetto emittente l'utilizzo della tecnologia ritenuta più idonea a garantire tali requisiti, richiamando a titolo esemplificativo:

- i sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;
- la firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente;
- i sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati;
- le altre tecnologie non specificate, lasciate alla discrezionalità del soggetto passivo.

*Modalità di invio*

La fattura va emessa al momento di effettuazione dell'operazione come individuato dall'art. 6 del Dpr 633/1972 (consegna per i beni mobili, pagamento per i servizi, ...).

L'emissione della fattura elettronica non può comunque essere successiva al momento della trasmissione per via elettronica o messa a disposizione dell'acquirente/committente. In quest'ultimo caso, la messa a disposizione del destinatario può essere effettuata tramite:

- accesso ad un sito internet, server o altro supporto informatico, ove la stessa è reperibile;
- messaggio (mail) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento che permetta, previo accordo delle parti, di effettuare in qualsiasi momento il download della fattura.

Quando il cedente o prestatore affida ad un terzo la trasmissione, è necessario uno specifico accordo tra le parti, desumibile anche implicitamente, in base allo specifico incarico conferito da ciascuna di esse al terzo.

*Imposta di bollo*

<sup>2</sup> A condizione che sia garantita l'invariabilità del contenuto obbligatorio della fattura, il relativo formato può essere convertito in altri formati (i.e. da MS word ad XML). Ciò consente al destinatario o al prestatore di servizi che agisce per suo conto di convertire o di presentare in un modo diverso i dati elettronici al fine di adattarli al proprio sistema informativo.

<sup>3</sup> La fattura può essere resa leggibile anche soltanto in sede di accesso, ispezione o verifica da parte degli organi accertatori, poiché il legislatore prescrive esclusivamente l'obbligo di dotarsi della strumentazione idonea a rendere il formato comprensibile. Inoltre, la leggibilità può essere garantita in qualsiasi modo, fermo restando che non sono ritenute sufficienti la firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica dei dati.

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo<sup>4</sup> devono riportare specifica annotazione "*imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 6 del DM 17.06.2014*".

L'eventuale imposta di bollo di Euro 2 dovuta sulle fatture elettroniche è corrisposta, in un'unica soluzione, tramite il modello F24 esclusivamente con modalità telematica solo a consuntivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferiscono.

Un ulteriore adempimento consiste nella trasmissione telematica di una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate entro il mese di gennaio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento contenente l'indicazione del numero delle fatture emesse nell'anno precedente.

*Conservazione*

In base a quanto previsto dall'art. 39, co. 3 del Dpr 633/1972, le fatture elettroniche vanno conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del DM adottato ai sensi dell'art. 21, co. 5 del Dlgs 82/2005.

Si ricorda che, come disposto recentemente dal DM 17.06.2014, che ha sostituito il DM 23.01.2004, è stato eliminato il previgente termine quindicinale entro cui effettuare la conservazione elettronica delle fatture emesse. Il predetto termine è stato sostituito con il rinvio a quanto previsto dall'art. 7, co. 4-ter, DL 357/94 e pertanto il processo di archiviazione va effettuato entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Qualora l'emittente trasmetta, o metta a disposizione del ricevente, una fattura elettronica, questa rimarrà tale in capo all'emittente, con conseguente obbligo di conservazione elettronica, anche nell'ipotesi in cui il destinatario non accetti tale processo e materializzi il documento, tramite la stampa e la conservazione analogica del documento.

Il processo di conservazione dovrà essere così strutturato:

- formazione del pacchetto di versamento che consiste nella creazione di un "contenitore" che racchiude uno o più documenti da conservare e da inviare al sistema di conservazione con un formato definito;
- predisposizione di un rapporto di versamento, ossia di un documento informatico che attesta l'avvenuta presa in consegna da parte del sistema di conservazione dei pacchetti di versamento inviati dal produttore. In tale rapporto dovrà essere apposto

<sup>4</sup> L'imposta di bollo, pari ad Euro 2, è obbligatoria sulle fatture, anche mediche e sui documenti di importo complessivo se superiore ad Euro 77,47 che riguardano:

- operazioni escluse dall'applicazione dell'Iva, articolo 15 del Dpr 633/1972;
- operazioni esenti, articolo 10 del Dpr 633/1972;
- operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale;
- operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali o esportazioni indirette; sono esenti da bollo le fatture di qualunque importo, emesse, senza addebito dell'Iva per lettera d'intento, "in occasione di esportazioni indirette, ossia relative a cessioni di merci destinate dall'acquirente all'esportazione", a patto che nella fattura vi sia "chiaramente la precisa indicazione che trattasi di merce destinata all'esportazione" (Ris. 22.07.1975, n. 432734);
- fatture dei regimi dei minimi che non comportano addebito IVA.

*Soci*

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

un riferimento temporale che ne attesti la data di formazione e dovrà essere generata un'impronta dell'archivio;

- preparazione e sottoscrizione con firma digitale del pacchetto di archiviazione che conclude il processo di conservazione sostitutiva.

Il contribuente che si avvale della conservazione sostitutiva dovrà darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Cristian Salvi

Luca Montali